

Trib. Treviso, 6/9/2018

IL CASO : richiesta di risarcimento danni conseguenti ad intervento di **mastoplastica additiva**, ai trattamenti sanitari successivi, ed alla **inadeguata informazione** in ordine alle possibili complicanze poi effettivamente insorte, e che rendevano necessari ben dodici successivi interventi, inidonei ad ottenere il risultato sperato.

Il TRIBUNALE osservato preliminarmente:

- che i fatti di causa risalivano agli anni **2007-2009**;
- che la **L. 8 marzo 2017, n. 24**, il cui art. 7 co. 3 statuisce che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'**art. 2043 c.c.** salvo abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, contrasta apertamente con la ricostruzione giurisprudenziale oramai consolidatasi in punto di responsabilità da contatto sociale del medico;
- che già l'art. 3 della Legge Balduzzi, poi abrogato dalla L. n. 24 del 2017, prevedeva che *"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve"*, fermo in tali casi *"l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c."*;
- che questa innovazione legislativa era stata ritenuta espressiva solo della preoccupazione del legislatore di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito extracontrattuale, e non anche dell'intenzione di prendere posizione in ordine alla qualificazione della responsabilità del medico (Cass. n. 8940/2014; n. 4030/2013),

RITENEVA che la disciplina che a detta qualificazione normativa consegue (*specie in punto di onere probatorio e di prescrizione*) non potesse essere applicata ai fatti verificatisi prima dell'1 aprile 2017; ai quali, invece, devono applicarsi i principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale.